

NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE
APPROVATO CON DELIBERA NR. 14 dd. 15.09.2022 e s.m.i.
(modifica ed integra il Regolamento in vigore dal 1° marzo 1957)

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 sugli ordinamenti professionali;

Visto il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 che approva il Regolamento per la professione di geometra;

Vista la legge 25 aprile 1938 n. 897 sull'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo;

Visto il D.P.R. 328/2001 che modifica ed integra la disciplina degli ordinamenti professionali;

Il Consiglio del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Trento con delibera di data 15 Settembre 2022 modifica ed integra il Regolamento per l'uso del timbro professionale in vigore dal 1° marzo 1957 come di seguito riportato:

Art. 1

Ogni elaborato tecnico presentato dal professionista geometra a privati, Enti e Uffici Pubblici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il geometra che ha firmato l'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla Legge, dell'iscrizione nell'Albo.

Art. 2

Il timbro recherà il nome e cognome del professionista ed il numero corrispondente all'ordine cronologico dell'iscrizione all'Albo e risponderà al formato e alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce e conformi a quanto indicato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con nota del 18/06/2009 n. 658.

Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

Art. 3

Il timbro sarà assegnato dal Presidente del Collegio in dotazione al professionista che risulti iscritto nell'Albo.

Il timbro resterà di proprietà del Collegio.

Art. 4

Qualora il professionista cessi di essere iscritto all'Albo, per dimissioni, trasferimento ad altro Collegio, sospeso o cancellato a seguito di provvedimento disciplinare o amministrativo, dovrà, riconsegnare il timbro.

La riconsegna dovrà avvenire all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione e/o comunque entro 10 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

Dell'avvenuta riconsegna sarà rilasciata ricevuta all'interessato e copia della stessa sarà archiviata nella cartella personale dell'iscritto.

Quando la riconsegna avvenga per cancellazione dall'Albo, il gommino sarà reso inutilizzabile all'atto del deposito alla presenza del professionista interessato che apporrà firma a sigillo della dismissione.

In caso di smarrimento o furto del timbro, il professionista dovrà farne immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza trasmettendo copia della stessa al Collegio che, a richiesta e verso pagamento delle relative spese, ne rilascerà un duplicato.

Art. 5

Il professionista cancellato o sospeso dall'Albo per le motivazioni di cui all'art. 4 che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine stabilito dal medesimo articolo, sarà diffidato ad adempiere.

Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 26 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.

Art. 6

E' fatto divieto ai geometri di fornirsi autonomamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili.

L'uso dei timbri che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente art. 3 è considerato infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del citato R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.

Art. 7

L'Autorità giudiziaria, gli Enti ed uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione degli elaborati, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti di timbro attestante l'iscrizione nell'Albo del firmatario ed a respingerli quando manchino del prescritto requisito.

L'accertamento dell'iscrizione all'Albo del firmatario potrà essere eseguita collegandosi al sito internet del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento.

Agli Enti stessi sarà trasmessa copia delle presenti norme.

Art. 8

Il presente regolamento è approvato con deliberazione di data 15 Settembre 2022.

Le norme in esso contenute entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Saranno pubblicate nel sito internet dell'ente, trasmesse agli enti interessati e agli iscritti all'Albo e annullano ogni altra precedente previsione normativa.

La completa attuazione del presente regolamento avverrà in fasi successive nel rispetto delle disposizioni transitorie di seguito riportate e parte integrante del presente regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1/tr

Il nuovo timbro rispondente alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce e già assegnato ai geometri che hanno conseguito il titolo di Geometra Laureato secondo quanto disposto dall'art. 55 del D.P.R. 328/2001, sarà consegnato a tutti gli iscritti nell'Albo nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 senza che gli stessi debbano farne richiesta; il Collegio si farà carico della

consegna del nuovo timbro subordinatamente al ritiro del timbro dismesso. E' pertanto illegittimo il possesso da parte del professionista, del doppio timbro.

Art. 2/tr

Nel periodo transitorio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (data in cui sarà obbligatorio l'uso del nuovo timbro) gli iscritti allo scrivente Collegio potranno utilizzare il timbro attualmente in uso e si autorizzano pertanto le amministrazioni ad accettare documenti ed elaborati autenticati con uno dei due modelli di timbro riportati in calce.

Art. 3/tr

Gli artt. 1/tr, 2/tr, 3/tr saranno automaticamente abrogati alla data del 31/12/2023.

FAC-SIMILE NUOVO TIMBRO



FAC-SIMILE DEL TIMBRO IN DISMISSIONE ALLA DATA DEL 31.12.2023

